

AZIENDA MUNICIPALIZZATA FIERE E MERCATI FIERA EMAIA

Sede legale: CITTADELLA FIERISTICA VITTORIA (RG)
Iscritta al Registro Imprese del Sud Est Sicilia
C.F. e numero iscrizione: 00983330887
Iscritta al R.E.A. n. 77601
Partita IVA: 00983330887

Relazione sulla gestione *Bilancio Ordinario al 31/12/2021*

Signori Soci, nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2021; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della A.M.F.M. del Comune di Vittoria in Liquidazione e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d'esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società

Con Atto n. 06 del 15 novembre 2021, il Sindaco del Comune di Vittoria, nominava il sottoscritto Dott. Vincenzo Sferrazza quale **Commissario Liquidatore** dell'Azienda Speciale A.M.F.M. – Fiera Emaia;

Premesso che l'Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati del Comune di Vittoria, come da informazioni camerali, è stata costituita con atto del 30 novembre 1990 e iscritta al registro delle imprese di Ragusa in data 7 aprile 1997;

Vista la Delibera di CC n.12 del 5.02.1996;

Vista la Delibera di CC n. 84 del 29.05.1996;

Vista la Delibera di CC n. 69 del 25.06.1998 con la quale si è disposto del conferimento all'AMFM, da parte del Comune di Vittoria, del patrimonio di dotazione, fissando i criteri per la valutazione dei beni da conferire;

Vista la Delibera di CC n. 91/1998;

Richiamato il Contratto di Servizio, stipulato tra il Comune di Vittoria e l'AMFM del 15.02.1999;

Considerato che con atto di conferimento beni mobili del 27 dicembre 1999 il comune di Vittoria ha trasferito in proprietà tutti i beni elencati nel rispettivo allegato, a costituzione del capitale di dotazione e patrimonio dell'AMFM;

Visto lo statuto aziendale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.173 del 21.09.2017;



Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.174 del 21 settembre 2017 con la quale l'Azienda Municipalizzata fiere e mercati del Comune di Vittoria è stata posta in liquidazione e relativa iscrizione al registro delle imprese di Ragusa in data 18 ottobre 2017;

Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 8 del 9.01.2018;

Tenuto conto delle consegne inventariali e documentali, effettuate dai precedenti legali rappresentanti il 16 gennaio 2018;

Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 62 del 26.03.2018;

Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 67 del 6.04.2018;

Visto il parere favorevole, al bilancio intermedio di liquidazione 2017 della A.M.F.M. del comune di Vittoria in liquidazione, espresso dalla Commissione Straordinaria in data 4 ottobre 2018;

Visto il parere favorevole, al bilancio intermedio di liquidazione 2018 della A.M.F.M. del comune di Vittoria in liquidazione, espresso dalla Commissione Straordinaria in data 05 dicembre 2019;

Visto il parere favorevole, al bilancio intermedio di liquidazione 2019 della A.M.F.M. del comune di Vittoria in liquidazione, espresso dalla Commissione Straordinaria in data 24 settembre 2020;

Visto il parere favorevole, al bilancio intermedio di liquidazione 2020 della A.M.F.M. del comune di Vittoria in liquidazione, espresso dalla Commissione Straordinaria in data 06 ottobre 2021;

Visto il R.D. 2578/25;

Visto gli artt. 114 e 194 del Dlgs 267/2000;

Visto il DPR 902/86;

Visto la L. 142/1990;

Vista la L. 95/1995;

Vista la L. 241/1990;



Visto il Dlgs 165/2001;

Vista la L. 147/2013;

Visto il dlgs 97/16;

Visto il dlgs 175/2016 art. 19 c.8 e art. 25;

Vista la L. 205/2017;

Visto il dlgs 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 e come da ultimo modificato dal dl 90/2014 convertito dalla L. 114/2014;

Visto il Dlgs 100/2017;

Visto il dl 78/2010;

Visto il dl 95/2012 come convertito ai sensi della l. 135/2012;

Visti gli artt. 2272, 2484 e ss. cod.civ.;

Visto l'art. 244 del TUEL che esclude, per espressa previsione normativa, gli enti partecipati, come l'Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati del Comune di Vittoria, dalle procedure di dissesto, e quindi dall'applicazione dell'art- 248 TUEL o dal regime previsto dall'art. 2751-bis e ss. cod. civ., ritenendo dover proseguire nell'ottica della normativa prevista per la liquidazione dell'azienda speciale ai principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, se non diversamente richiesto dall'ente socio;

Visti i principi contabili OIC 5, 9, 16 e ss.;

Richiamati i pareri e le indicazioni del Collegio sindacale in ordine alle attività liquidatorie e priorità nei pagamenti;

Dato atto dei numerosi incontri tecnici, alla presenza del Dirigente demandato al controllo sulle partecipate ed in un'occasione, del dirigente designato alla valutazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del contratto di servizi oltre alla presenza del presidente del collegio dei revisori del Comune, del presidente del Collegio Sindacale dell'azienda e di almeno un componente della Commissione Straordinaria;

Rilevato che il bilancio intermedio di liquidazione, predisposto secondo la normativa vigente in materia, sulla base dei principi contabili dell'OIC e delle linee guida del CNDCEC, evidenzia i costi stimati per la gestione della procedura ed i ricavi attesi, a mezzo la rilevazione di poste a bilancio dedicate;

Viste tutte le comunicazioni inviate dalla scrivente all'ente socio ed alle dirigenze pertinenti che qui si intendono integralmente
richiamata



Richiamata integralmente la delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, con i poteri della Giunta Comunale (Art. 48 D.Lgs. n. 267/2000) atto N. 149 dell'8/05/2019 avente per oggetto *"Programma generale di liquidazione"*;

Richiamata integralmente la delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, con i poteri del Consiglio Comunale atto n. 52 del 06/10/2021 avente per oggetto *"Approvazione del Piano generale di Liquidazione"*.

Premesso che la procedura di liquidazione rappresenta circostanza tale da imporre l'adozione di criteri di formazione del bilancio, differenti rispetto a quelli propri di un'azienda in funzionamento, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili nazionali, emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e nel rispetto della ratio dei principi contabili internazionali, International Accounting Standards (IAS), per cui *"Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento"*; è in itinere pertanto e necessario, in tale scenario, il costante monitoraggio delle attività patrimoniali, nel tentativo di aderire quanto più possibile al presunto valore di realizzo;

Richiamata integralmente la Relazione sulla Gestione al 31/12/2020;

Tenuto conto che in data 23 novembre 2021, presso la sede del Comune di Vittoria, ritirava una serie di atti urgenti, alla presenza del Commissario uscente Dott. Pietro Affè, nonché dei componenti del Collegio dei Revisori;

Considerato che, successivamente, in data 11 febbraio 2022, il sottoscritto Commissario Liquidatore è entrato in possesso di tutta la documentazione contabile ed amministrativa, detenuta dal Dott. Affè

Tenuto conto della relazione del 21 giugno 2022, pervenuta al sottoscritto Commissario Liquidatore a mezzo pec, da Dirigente al Bilancio del Comune di Vittoria Dott. Alessandro Basile, in merito alle procedure di liquidazione delle società a partecipazione pubblica e relative limitazioni del soccorso finanziario, che di seguito si riporta:

OGGETTO: *Procedure di liquidazione delle società a partecipazione pubblica e limitazioni del soccorso finanziario.*

Il tema delle procedure di liquidazione delle società partecipate dagli enti locali ha sin qui registrato limitata attenzione da parte della dottrina economico-aziendale e nella prassi giurisprudenziale.

Queste procedure, rientrano nel novero delle azioni di razionalizzazione previste dall'articolo 20 del Tusp e sono orientate a un più generale riassetto delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche. Il dipartimento del Tesoro ha evidenziato questa modalità di razionalizzazione dichiarata dalle pubbliche amministrazioni nel 10 per cento dei casi.

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con il referto n. 19/SSRRCO/2020, relativo ai piani di revisione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici nazionali, si sono soffermate sul più ampio tema della razionalizzazione, sottolineando come in materia di liquidazione sussistano specifiche criticità che impongono opportune e tempestive valutazioni in merito.

Più in dettaglio, i magistrati contabili hanno posto l'accento sull'eccessivo prolungamento temporale delle procedure, sui rischi derivanti dai contenziosi pendenti, che sovente costituiscono la principale causa di dilatazione temporale delle stesse procedure, nonché sulla solidità delle motivazioni poste a base delle ipotesi di liquidazione/mantenimento degli organismi societari. Difatti, hanno sostenuto i giudici, l'eccessivo



prolungamento temporale si pone in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo).

Secondo il rapporto partecipazioni del MEF inoltre, al 2017 si sono contate 788 società con procedure di liquidazione in corso, di cui 55 avviate da almeno un decennio e 242 da almeno un quinquennio.

Le medesime riflessioni sviluppate nell'indagine condotta dalle Sezioni riunite della Corte, trovano pieno accoglimento avuto riguardo al comparto degli enti locali.

Sia l'Ancrel che il mondo accademico hanno avuto occasione di segnalare quanto il fenomeno delle società in stato di liquidazione sia rilevante sul piano dimensionale e quanto siano gravose e complesse le ricadute in termini economico-finanziari per l'ente locale e per gli amministratori delle società.

Se da un lato rimane fermo il principio secondo cui agli enti in liquidazione è preclusa la possibilità di intraprendere nuove operazioni dovendosi questi ultimi occupare di dirimere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, (Corte dei conti Lazio n. 66/2018/Par; Corte dei conti Autonomie n. 27/2016/Frg; Corte dei conti Liguria n. 84/2018/Par), d'altro canto sono frequenti i casi di enti locali che "perseverano" nell'affidamento di compiti e attività ai loro organismi in liquidazione senza una preliminare (e doverosa) verifica dei connessi profili di responsabilità e di convenienza economica.

Questa circostanza si combina, sotto altro profilo, con la scarsa attenzione attribuita dal management pubblico alla stessa procedura di liquidazione, sovente inquadrata come "mero adempimento formale" che conduce a un "binario morto" le aziende a vario titolo partecipate.

A questo si aggiunge l'impossibilità, da parte dell'ente locale, di ogni tentativo di "soccorso finanziario" alle società in liquidazione (articolo 14 comma 5 del Tusp), allorché il patrimonio di quest'ultima non sia in grado di soddisfare le pretese creditorie, anche nel caso di società in-house (Corte dei Conti Puglia n. 47/2019/PAR; Corte dei conti Piemonte n. 3/2018/PAR; Corte dei conti Liguria n. 84/2018/PAR e n. 82/2013). Queste società «rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura». (Corte dei conti Lazio n. 1/2019/PAR; Corte dei conti Abruzzo, n. 279/2015/PAR; Corte dei conti n. 42/2014/PAR e n. 260/2015/PRSE, Corte dei conti Piemonte, n. 159/2014/PRSE, Corte dei conti Liguria, n. 82/2013/PAR).

Il socio pubblico, al pari di ogni socio di società di capitali, risponde delle obbligazioni sociali nei limiti della quota di capitale detenuta e nel caso di ripiano di debiti della propria società, rinunciando al limite legale della responsabilità patrimoniale, di fatto si accolla i debiti di un terzo soggetto (Corte dei Conti Piemonte n. 99/2015/PRSE). Nel caso in cui il socio pubblico intenda farsi carico delle obbligazioni sociali, è tenuto a evidenziare la ragione economico giuridica dell'operazione e la sussistenza di un prevalente interesse pubblico, che dimostri il perseguimento dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa soprattutto in termini di razionalità economica. In caso contrario si tratterebbe di un ingiustificato trattamento di favore verso i creditori della società incapiente (Corte dei conti Lombardia, n. 380/2012/PRSE; n. 337/2013/PAR; n. 42/2014/PAR; n. 15/2015/PRSE).

Un simile atteggiamento, declinato in chiave economico-aziendale, è indicativo di un approccio che svisciva il significato intrinseco del percorso di razionalizzazione del "portafoglio" di partecipazioni societarie dell'ente locale, che dovrebbe assumere carattere strategico in quanto finalizzato a perseguire le finalità istituzionali pubbliche, a preservare il valore degli asset (le partecipazioni) mantenendo soltanto quelle capaci di creare valore economico e sociale; nondimeno, denota la debolezza intrinseca dei programmi di liquidazione definiti dagli amministratori delle società in liquidazione per quanto riguarda le concrete possibilità di realizzo nei termini e alle condizioni previste.



Questa circostanza pone l'accento sul valore che la variabile «tempo» assume nella vita delle aziende e sul rilievo strategico della durata delle procedure di estinzione degli organismi aziendali rispetto alla più ampia salute economico-finanziaria delle pubbliche amministrazioni e al buon funzionamento del sistema pubblico nel suo insieme.

L'insieme di queste condizioni richiede una attenta disamina caso per caso che non può prescindere anche da considerazioni legate al contesto entro cui sono state avviate le relative procedure. Se da un lato la Corte richiede agli enti soci di monitorare periodicamente l'andamento delle procedure di liquidazione in corso, d'altro canto si ravvisa l'urgenza di procedere a un esame critico e analitico delle procedure in essere, indagando le ragioni che le hanno determinate e la loro effettiva permanenza, nonché di condurre una approfondita e selettiva analisi degli impatti economico-finanziari e giuridici derivanti dalla prolungata estensione temporale delle procedure oggi ancora pendenti.

In merito alle limitazioni del soccorso finanziario anche alle aziende speciali o municipalizzate in liquidazione, appare ormai evidente il divieto per i deficit di liquidazione e per una parte delle perdite ante liquidazione (erario, costo del personale) evidenziando, come chiarito dalle indicazioni dei giudici contabili, da un lato l'autonomia giuridica delle società e gestionale del management con correlate responsabilità manageriali, dirigenziali, erariali, amministrativa e di vigilanza, e dall'altro la responsabilità delle scelte di fornitori di lavori servizi forniture e consulenze nella stipula di contratti in assenza di asimmetrie informative circa le condizioni e i dati quali-quantitativi finanziarie ed economiche patrimoniali delle suddette società.

Le statuizioni della Corte dei conti in merito ai limiti del soccorso finanziario per la copertura dei deficit di liquidazione, delle perdite gestionali, del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. b), che, di seguito si riportano sinteticamente:

- Del. N. 380/2012/PRSE Corte dei Conti Lombardia;
- Del. N. 82/2013/PAR della Sez. Reg. di Controllo della Corte dei Conti Liguria;
- Del n. 337/2013/PAR Corte dei Conti Lombardia;
- Del. N. 42/2014/PAR Corte dei Conti Lombardia;
- Del n. 159/2014/PRSE Sez. Reg. Corte dei Conti Piemonte;
- Del. N. 15/2015/PRSE Corte dei Conti Lombardia;
- Del. 260/2015/PRSE Corte dei Conti;
- Del. N. 99/2015/PRSE Corte dei Conti Piemonte;
- Del n. 279/2015/PAR della Sez. Reg. di Controllo Corte dei Conti Abruzzo;
- Del. N. 24/2017/PAR della Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria;
- Del. N. 84/2018/PAR della Sez. Reg. di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria;
- Del. N. 88/2018/PAR della Sez. Reg. di Controllo della Corte dei Conti Lazio;
- Del. N. 11/2018/PAR della Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Campania;
- Del. N. 75/2017/PAR della Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Campania;
- Del. N. 3/2018/SRCPIE/PAR della Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte;
- Del N. 386/2017 Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto;
- Del. N. 29/2018/PAR della Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Calabria;
- Del. N. 127/2018/PAR della Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria;
- Del. N. 11/2018 della Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti Campania;
- Del. N. 162/2018 della Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti Campania;
- Del. N. 1/2019/PAR della Sez. Reg. di Controllo Corte dei Conti Lazio;
- Parere n. 47/2019 della Sez. Regionale di controllo della Corte dei Conti Puglia;
- Del. N. 96/2020 della Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia;
- Del. N. 70/2020 della Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia;
- Parere n. 24/2022 della Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti Campania.
-



IL DIRIGENTE

F.to Dott. Alessandro Basile

Tutto ciò visto, richiamato e premesso,

RELAZIONA

sulla gestione aziendale 2021, rilevando che il sottoscritto Commissario Liquidatore, in una ottica di continuità, essendo subentrato nella gestione a partire dal 15 novembre, data della propria nomina, ha ottemperato, in maniera pedissequa, alla normativa vigente in materia, alle recenti statuizioni della Corte dei Conti, alle disposizioni di cui ai pareri espressi dal Collegio Sindacale, senza trascurare le indicazioni pervenute dall'Ente, riportando e riprendendo le pratiche ed i conti gestiti dal precedente Commissario Liquidatore.


Si ritiene utile evidenziare che si è proceduto:

- come da principi contabili, ad aggiornare i dati del fondo costi ed oneri della liquidazione, di cui all'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e del progetto generale di liquidazione, per la parte analitica e fatte salve le già richiamate conseguenze positive derivanti dall'eventuale trasferimento, nei termini previsti, dei fondi necessari per l'adesione alla c.d. *rottamazione ter*, con tutti i costi ed oneri attesi o da sostenere ed i proventi da conseguire nella fase di liquidazione, se attendibilmente stimabili;
- ad accantonare a fondi dedicati o a stralciare, secondo le indicazioni di cui al cod. civ., crediti di dubbia esigibilità;
- a stralciare parte dei fornitori nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni del codice civile e in linea con il parere legale agli atti;
- ad aggiornare nel corso del 2021 il fondo costi ed oneri della liquidazione, già previsto nel progetto generale al 31/12/2020, con l'incidenza di tutti quei costi ed oneri rilevati nel corso del 2021, con la posta di bilancio "*Utilizzo del fondo per costi ed oneri di liquidazione*" come da OIC 5;
- ad incardinare le attività di recupero dei crediti rilevati in bilancio;
- al tentativo di definire transattivamente diverse posizioni, anche al fine di rispettare i dettami dell'efficacia, efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa e quanto disposto dall'organo sindacale, approccio teso ad evitare che la durata della procedura liquidatoria possa protrarsi ulteriormente. A tal proposito sono stati sottoscritti, nel corso del mese di settembre 2021, da parte del Dott. Affè, una serie di atti transattivi con diversi professionisti, legali della Società, al fine di riconoscere loro una somma sulle spettanze in misura ridotta rispetto al proprio credito originario.

Nell'accordo è stato previsto il versamento delle somme decurtate in due tranches, la prima è avvenuta il 30 novembre 2021, la seconda entro il 30 novembre 2022.

Gli accordi hanno consentito un vantaggio per la società in termini di risparmio rappresentato da circa il 40% dell'intero credito vantato.

- ad avanzare richiesta all'ente socio alla modifica delle disposizioni statutarie per procedere alla nomina monocratica dell'organo di controllo;
- a definire decine di posizioni creditorie/debitorie, consentendo anche il recupero a beneficio dell'AMFM, di somme risalenti a far data dagli anni 2008/2009, oltre ad un risparmio per la procedura di diverse decine di migliaia di euro;



attività della liquidazione, che ha consentito di recuperare ed evitare disavanzi tecnici rilevabili all'atto dell'insediamento del precedente Commissario Liquidatorio e nell'iter gestionale pari a circa 2 milioni di euro e la cui gestione ha consentito di invertire il disavanzo tecnico di liquidazione in avanzo tecnico positivo pari ad € **18.525,35** per l'esercizio 2021;

- ad avviare centinaia di decreti ingiuntivi e atti esecutivi finalizzati alla tutela e recupero dei crediti;
- ad avviare e definire proposte transattive per chiusura a saldo e stralcio delle posizioni garantite da Commissariamento Ad Acta, sulla base delle disponibilità aziendali e come da relativi pareri del collegio sindacale dell'azienda;
- ad opporsi al contenzioso instaurato da quattro ex lavoratori, a seguito di licenziamento comminato e interruzione del rapporto, per i quali si sono ottenute due sentenze di prima grado, entrambe favorevoli all'azienda dallo scrivente rappresentata, rilevando la condanna alle spese in un caso e la compensazione in un altro;
- al pagamento delle rate previste dalla c.d. *rottamazione ter* fino alla rata n. 10, mantenendo ad oggi i benefici previsti con un risparmio pari ad oltre 300.000,00 euro; a tal riguardo è utile puntualizzare che è in corso in questi giorni il Governo sta lavorando per la riapertura della Rottamazione e Saldo e Stralcio delle Cartelle Esattoriali, provvedimenti che saranno oggetto di approvazione al più tardi in seno alla Legge di Bilancio per il 2023 entro la fine corrente anno.

Sicuramente tali provvedimenti costituiranno un ulteriore notevole vantaggio in termini di maggiore risparmio per la società, per una serie di posizioni debitorie, sia già inserite nella definizione attuale, che da inserire successivamente.

- a porre in essere le azioni necessarie per ottenere Durc regolare, attività propedeutica al tentativo di recupero di alcuni crediti iscritti a bilancio: a mezzo dilazione, nel 2021, di carichi INPS iscritti a ruolo relativi a somme non rientranti nella c.d. rottamazione TER e al pagamento delle prime sei rate;
- al pagamento di tributi non rientranti nella c.d. rottamazione ter;
- a rilevare nel fondo, quali oneri attesi della liquidazione i crediti il cui recupero è incerto;
- a svalutare le immobilizzazioni che, per fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, hanno generato importo certo inferiore rispetto al valore iniziale a bilancio.

Come sancito dagli stessi principi contabili, tenendo tuttavia conto della peculiare natura dell'azienda speciale e delle differenti caratteristiche rispetto alle società a partecipazione pubblica (con particolare riguardo alle normative vigenti in materia per i risultati delle aziende speciali), i risultati economici dei bilanci intermedi di liquidazione rilevano un risultato economico positivo o negativo, che ha natura diversa dall'utile o dalla perdita che risultano invece dal bilancio ordinario d'esercizio e che si ottiene in base a specifici componenti positivi e/o negativi, da evidenziare attraverso le movimentazione dei fondi, se non per la manifestazione numeraria con evidenza a conto economico per le attività residuali e/o non previste/prevedibili nei precedenti bilanci intermedi di liquidazione, nelle more della definizione dell'iter attuabile in ottemperanza alle disposizioni statutarie, normative e contrattuali applicabili nel caso di specie.

Sui crediti e la loro solvibilità, si fa riferimento a quanto già inserito analiticamente nel presente progetto generale di liquidazione e nei precedenti, inclusi i pareri dei legali incaricati, circa il quantum recuperabile e il rischio connesso e richiamando la richiesta, sulla necessità di un'assistenza legale, che non gravi sull'azienda ma sul socio unico, teso che eventuali decurtazioni del valore dei crediti derivanti dalla anzianità degli stessi (o dall'incremento delle spese legali indispensabili per il recupero), aumenterebbe l'onere di riscossione, oltre a generare un rischio di insolvenza, nelle



more, dei debitori sociali, riducendo la possibilità di recupero delle somme e pregiudicando l'esito delle potenziali transazioni con i fornitori, per i ridotti flussi di cassa che ne deriverebbero.

La chiusura della procedura di liquidazione, stante la manifesta difficoltà di recupero dei crediti, il rinvio dell'esito della valutazione delle immobilizzazioni e dell'equo indennizzo da parte dell'ente socio, la mancata sospensione dei giudizi in corso (per natura dell'azienda che non risulta rientrare tra i soggetti fallibili, salve diverse valutazioni da parte degli organi preposti) e il rischio di nuovi contenziosi, potrebbe essere posticipata rispetto alla data inizialmente prevista, generando di riflesso ulteriori rischi e riduzione dell'attivo.

Concludendo, eventuali decisioni da parte dell'Ente proprietario a diretta riduzione dell'attivo patrimoniale approvato con il progetto generale di liquidazione, genererebbe rettifiche di liquidazione a scapito dei creditori sociali; si invita pertanto l'ente proprietario, a valutare quanto prima il riconoscimento dell'equo indennizzo, la valutazione delle immobilizzazioni o a definire su base prospettica certa, la postergazione della richiesta di restituzione degli elementi dell'attivo conferiti quale patrimonio di dotazione iniziale, con la possibilità di concedere a terzi la struttura generando flussi di cassa utili per il perseguimento delle attività della liquidazione, incluso il soddisfo dei creditori sociali con i propri mezzi, e fatto salvo o nelle more del riconoscimento di un equo indennizzo o di vendita a terzi, definito e volto a soddisfare, anche per classi se ritenuto opportuno dal socio unico, i creditori sociali che ne vantino diritto.

Relativamente a quanto appena detto, a proposito di riconoscimento dell'equo indennizzo da parte del Ente Socio, per quanto attiene alle somme dovute in seguito all'adesione alla rottamazione del 2019, risulta doveroso focalizzare l'attenzione anche alla luce delle recenti disposizioni che entreranno in vigore nel prossimo anno, in corso di approvazione inserite nella legge di bilancio 2023.

Alla data di chiusura del presente bilancio, restano ancora da pagare n.8 rate della rottamazione ed interessano gli esercizi 2022 e 2023 per un ammontare di circa Euro 392.000,00. Tale importo potrebbe essere suscettibile di variazioni in diminuzione per effetto della probabile cancellazione dei ruoli inferiori ad euro 1.000,00 e di altri importi che potrebbero entrare nelle varie definizioni agevolate in corso di approvazione.

Approvazione del bilancio d'esercizio

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi al subentro del nuovo Commissario Liquidatore avvenuto in data 15 novembre 2021.

Fatti di particolare rilievo

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 5 del codice civile si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.



Situazione patrimoniale e finanziaria


Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce	Esercizio 2021	%	Esercizio 2020	%	Variaz. assoluta	Variaz. %
CAPITALE CIRCOLANTE	607.954	20,77 %	982.757	29,72 %	(374.803)	(38,14) %
Liquidità immediate	10.080	0,34 %	19.937	0,60 %	(9.857)	(49,44) %
Disponibilità liquide	10.080	0,34 %	19.937	0,60 %	(9.857)	(49,44) %
Liquidità differite	597.874	20,43 %	962.820	29,12 %	(364.946)	(37,90) %
Crediti verso soci						
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine	597.874	20,43 %	962.820	29,12 %	(364.946)	(37,90) %
Crediti immobilizzati a breve termine						
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita						
Attività finanziarie						
Ratei e risconti attivi						
Rimanenze						
IMMOBILIZZAZIONI	2.319.140	79,23 %	2.324.141	70,28 %	(5.001)	(0,22) %
Immobilizzazioni immateriali						
Immobilizzazioni materiali	2.319.140	79,23 %	2.324.141	70,28 %	(5.001)	(0,22) %
Immobilizzazioni finanziarie						
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine						
TOTALE IMPIEGHI	2.927.094	100,00 %	3.306.898	100,00 %	(379.804)	(11,49) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce	Esercizio 2021	%	Esercizio 2020	%	Variaz. assolute	Variaz. %
CAPITALE DI TERZI	2.932.449	100,18 %	3.343.637	101,11 %	(411.188)	(12,30) %
Passività correnti	1.872.544	63,97 %	1.905.102	57,61 %	(32.558)	(1,71) %
Debiti a breve termine	1.872.544	63,97 %	1.905.102	57,61 %	(32.558)	(1,71) %
Ratei e risconti passivi						
Passività consolidate	1.059.905	36,21 %	1.438.535	43,50 %	(378.630)	(26,32) %
Debiti a m/l termine						
Fondi per rischi e oneri	1.059.331	36,19 %	1.437.961	43,48 %	(378.630)	(26,33) %
TFR	574	0,02 %	574	0,02 %		



Voce	Esercizio 2021	%	Esercizio 2020	%	Variaz. assolute	Variaz. %
CAPITALE PROPRIO	(5.355)	(0,18) %	(36.739)	(1,11) %	31.384	85,42 %
Capitale sociale						
Riserve	(23.880)	(0,82) %	(43.738)	(1,32) %	19.858	45,40 %
Utili (perdite) portati a nuovo						
Utile (perdita) dell'esercizio	18.525	0,63 %	6.999	0,21 %	11.526	164,68 %
Perdita ripianata dell'esercizio						
TOTALE FONTI	2.927.094	100,00 %	3.306.898	100,00 %	(379.804)	(11,49) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:


INDICE	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazioni %
Copertura delle immobilizzazioni			
= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni	(0,23) %	(1,58) %	85,44 %
L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa			
Banche su circolante			
= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante			
L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento bancario			
Indice di indebitamento			
= [TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto] / A) Patrimonio netto	(547,61)	(91,01)	(501,70) %
L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale del capitale proprio			
Quoziente di indebitamento finanziario			
= [D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti] / A) Patrimonio Netto	(18,67)	(2,72)	(586,40) %
L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri dell'azienda			
Mezzi propri su capitale investito			



INDICE	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazioni %
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO	(0,18) %	(1,11) %	83,78 %
L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi			
Oneri finanziari su fatturato			
= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota ordinaria)			
L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda			
Indice di disponibilità			
= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] / [D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti]	32,47 %	51,59 %	(37,06) %
L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (includendo quindi il magazzino)			
Margine di struttura primario			
= [A) Patrimonio Netto - (B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo)]	(2.324.495,00)	(2.360.880,00)	1,54 %
E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni.			
Indice di copertura primario			
= [A) Patrimonio Netto] / [B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo)]		(0,02)	100,00 %
E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri.			
Margine di struttura secondario			
= [A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo)] - [B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo)]	(1.264.590,00)	(922.345,00)	(37,11) %
E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in			



INDICE	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazioni %
immobilizzazioni.			
Indice di copertura secondario			
= [A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo)] / [B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo)]	0,45	0,60	(25,00) %
E' costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.			
Capitale circolante netto			
= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] - [D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti]	(1.264.590,00)	(922.345,00)	(37,11) %
E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti			
Margine di tesoreria primario			
= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] - [D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti]	(1.264.590,00)	(922.345,00)	(37,11) %
E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie liquidità			
Indice di tesoreria primario			
= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] / [D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti]	32,47 %	51,59 %	(37,06) %
L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine			



Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del conto economico.

Conto Economico

Voce	Esercizio 2021	%	Esercizio 2020	%	Variaz. assolute	Variaz. %
VALORE DELLA PRODUZIONE	52.039	100,00 %	125.290	100,00 %	(73.251)	(58,47) %
- Consumi di materie prime						
- Spese generali	14.718	28,28 %	14.334	11,44 %	384	2,68 %
VALORE AGGIUNTO	37.321	71,72 %	110.956	88,56 %	(73.635)	(66,36) %
- Altri ricavi	52.039	100,00 %	125.290	100,00 %	(73.251)	(58,47) %
- Costo del personale						
- Accantonamenti						
MARGINE OPERATIVO LORDO	(14.718)	(28,28) %	(14.334)	(11,44) %	(384)	(2,68) %
- Ammortamenti e svalutazioni	5.299	10,18 %			5.299	
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)	(20.017)	(38,47) %	(14.334)	(11,44) %	(5.683)	(39,65) %
+ Altri ricavi	52.039	100,00 %	125.290	100,00 %	(73.251)	(58,47) %
- Oneri diversi di gestione	10.914	20,97 %	94.010	75,03 %	(83.096)	(88,39) %
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	21.108	40,56 %	16.946	13,53 %	4.162	24,56 %
+ Proventi finanziari						
+ Utili e perdite su cambi						
RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari)	21.108	40,56 %	16.946	13,53 %	4.162	24,56 %
+ Oneri finanziari	(71)	(0,14) %			(71)	
REDDITO ANTE RETTIFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	21.037	40,43 %	16.946	13,53 %	4.091	24,14 %
+ Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie						
+ Quota ex area straordinaria			(42)	(0,03) %	42	100,00 %
REDDITO ANTE IMPOSTE	21.037	40,43 %	16.904	13,49 %	4.133	24,45 %
- Imposte sul reddito dell'esercizio	2.512	4,83 %	9.905	7,91 %	(7.393)	(74,64) %
REDDITO NETTO	18.525	35,60 %	6.999	5,59 %	11.526	164,68 %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:



INDICE	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazioni %
R.O.E.			
= 21) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto	(345,94) %	(19,05) %	(1.715,96) %
L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa			
R.O.I.			
= [A) Valore della produzione (quota ordinaria) - A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) + B.14) Oneri diversi di gestione (quota ordinaria)] / TOT. ATTIVO	(0,68) %	(0,43) %	(58,14) %
L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica			
R.O.S.			
= [A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria)] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota ordinaria)			
L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo			
R.O.A.			
= [A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria)] / TOT. ATTIVO	0,72 %	0,51 %	41,18 %
L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione finanziaria			
E.B.I.T. NORMALIZZATO			
= [A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) + C.15) Proventi da partecipazioni (quota ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari (quota ordinaria) + C.17-bis) Utili e perdite su cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (quota ordinaria)]	21.108,00	16.946,00	24,56 %
E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti straordinarie e degli oneri finanziari. Include il risultato dell'area accessoria e dell'area finanziaria, al netto degli oneri finanziari.			
E.B.I.T. INTEGRALE			
= [A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da partecipazioni + C.16) Altri proventi finanziari + C.17-bis) Utili e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	21.108,00	16.904,00	24,87 %
E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area accessoria, dell'area finanziaria (con			

INDICE	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazioni %
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area straordinaria.			

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del codice civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2428, comma 1 del codice civile si attesta che la società non è esposta a particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2 del codice civile, si attesta che, per l'attività specifica svolta e per una migliore comprensione della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l'esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione all'attività svolta.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato dall'art. 2428, comma 3, punto 1 del codice civile, si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui all'art. 2428, comma 3, punto 2 del codice civile si sottolinea che la società non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.

Azioni proprie

Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall'art. 2428, comma 3, punto 6 del codice civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante



l'esercizio appena chiuso, come peraltro confermato dalla stipula del nuovo contratto di locazione, avvenuto in data 26 aprile 2022, tra la società e la Vittoria Mercati Srl, per l'utilizzo dei locali per lo svolgimento del mercato e delle fiere, tenuto anche conto della cessazione dello stato di emergenza Sanitaria in seguito alla pandemia Covid-19, a far data dal 1 aprile 2022. Tale contratto stipulato per la durata di anni 1 con possibilità di rinnovo, d'intesa con il Comune di Vittoria, porterà nelle casse della società un introito annuo pari ad Euro 35.000,00.

Altro aspetto positivo, sarà rappresentato dalla nuova Rottamazione e Saldo e Stralcio delle Cartelle, di cui si conosceranno gli esiti normativi solo nel corso del prossimo mese di dicembre e che rappresenterà sicuramente un ulteriore vantaggio, in aggiunta alla definizione in corso, in termini di annullamento e/o di forti riduzioni di posizioni fiscali e previdenziali in essere.

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime tra cui anche l'energia e il gas. La Società si è adoperata per mitigarli nel limite del possibile.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la società ha intrapreso politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla realtà aziendale: tenuto conto delle difficoltà derivanti dalla gestione liquidatoria di un ente non fallibile e seppur economicamente in relazione all'anno 2021 il risultato sia positivo. In verità, il ridotto cash flow, può pregiudicare anche per le quasi nulle disponibilità finanziarie, il buon esito della procedura e il mantenimento dell'avanzo tecnico maturato. Le tempistiche di smobilizzo dell'attivo patrimoniale, tuttavia, incidono in maniera netta sui risultati economici di periodo e sulle opportunità che vengono meno, ad ausilio di un risparmio per la procedura. Infine, l'incertezza dei giudizi incoati e pendenti o potenzialmente ancora ad oggi attivabili, in cui l'azienda risulti attore o convenuto, stante l'aleatorietà del giudizio, non consentono di stimare importi, oltre già quelli inseriti, da rendicontare nell'aggiornamento del progetto per il quale si chiede l'approvazione.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota integrativa, Vi invitiamo:

- ad approvare il Bilancio intermedio di liquidazione dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 unitamente alla nota integrativa ed alla presente Relazione che lo accompagnano;
- a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

Vittoria, 14/11/2022

Dott. VINCENZO SFERRAZZA

Commissario Liquidatore della A.M.F.M. del Comune di Vittoria in Liquidazione

Il sottoscritto Commissario Liquidatore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri contabili e sociali della Società.

